

Pubblicato il 28/11/2022

N.00680\_2022 REG.PROV.CAU.  
N. 01083/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1083 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Martina Gulli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;

***contro***

- l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione siciliana, Formez Pa Centro servizi assistenza studi e formazione per l'ammodernamento della P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale: ads@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico: Palermo, via V. Villareale n. 6;

***nei confronti***

Flavia Di Noto, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

a) *quanto al ricorso introduttivo:*

- dell'elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato resistente e volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo CPI – SML (Specialista mercato e servizi lavoro), pubblicato sul sito istituzionale in data 10 maggio 2022, nella parte in cui non include la ricorrente;
- dell'elenco dei “candidati idonei dopo la prova scritta” relativo al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Amministrazione resistente, volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro), nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
- del provvedimento con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla prova scritta relativa al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato resistente e volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Sicilia, profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro);
- della scheda di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente nella parte in cui le è stato assegnato un punteggio inferiore a quello alla stessa spettante e, comunque, inidoneo a consentirle l'inserimento tra gli ammessi alla suddetta prova scritta;
- dell'art. 6 del bando del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato resistente e volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro) indetto con DDG n. 5039 del 23 dicembre 2021, nella parte che verrà appresso meglio specificata;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
- nonché per l'ammissione con riserva della ricorrente a sostenere una prova scritta suppletiva relativa alla suddetta procedura concorsuale con riferimento al profilo CPI - SML (Specialista mercato e servizi lavoro);

b) *quanto al ricorso per motivi aggiunti:*

- del DDG n. 3655 del 15.09.2022 - pubblicato sul sito istituzionale il successivo 16.09.2022 e sulla GURS il 30.09.2022 - con il quale l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica – Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale: a) ha approvato la “graduatoria di merito del concorso pubblico ... per la copertura di n. 344 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia Profilo Specialista mercato e servizi lavoro (CPI SML) categoria professionale "D" posizione economica D1”; B) ha dichiarato vincitori del concorso tutti i concorrenti utilmente collocati;
- per quanto possa occorrere, dell'avviso pubblicato il 6.10.2022 con il quale i soli vincitori della procedura sono stati, a pena di decadenza, onerati ad operare la scelta della sede e optare per il profilo prescelto dal 10 al 17 ottobre 2022;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, del Formez Pa Centro servizi assistenza studi e formazione per l'ammodernamento della P.A.;

Vista la domanda cautelare di parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 il cons. Giuseppe La Greca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto prevalente l'interesse dell'Amministrazione alla sollecita definizione della procedura e che comunque l'approvazione della graduatoria non determina effetti irreversibili per la parte ricorrente;

- che, in ogni caso, le questioni prospettate necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito, sicché va fissata la relativa udienza ai sensi dell'art. 55,

comma 10, c.p.a.;

Ritenuto:

- di dover onerare la parte ricorrente della notificazione – con modalità diverse dalla PEC – del ricorso per motivi aggiunti, del ricorso introduttivo e della presente ordinanza ai controinteressati non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena l'improcedibilità del ricorso;

- di dover disporre la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

-- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

-- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

-- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

-- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;

-- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato «Atti di notifica», dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che gli specifici profili della presente fase di giudizio consentono la compensazione delle relative spese tra tutte le parti costituite (art. 57 c.p.a.) e la declaratoria di irripetibilità delle stesse nei confronti delle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione seconda, fissa, per la discussione del merito, l'udienza pubblica del 19 aprile 2023.

Onera la parte ricorrente della notificazione del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza ai controinteressati, secondo quanto specificato in motivazione.

Compensa le spese della presente fase del giudizio tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe La Greca, Presidente FF, Estensore

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Calogero Commandatore, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Giuseppe La Greca**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.